



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DECRETO n. 18/2023**

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e in particolare l’articolo 3;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106*”;

**VISTO** il decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3 del medesimo articolo, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**CONSIDERATO** che ai sensi del comma 4 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**RILEVATA** altresì l’opportunità, alla luce della distinzione contenuta nel sopraccitato D.M. 29 marzo 2022 tra il controllo ordinario e l’ispezione straordinaria, di differenziare i modelli di verbale in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli;

**RAVVISATA**, infine, la necessità di emendare la formulazione del testo dell’articolo 23 del D.M. 29 marzo 2022 nella parte relativa alle scadenze per il versamento del contributo per l’attività ispettiva, al fine di coordinare la previsione di cui al comma 1 con il secondo periodo del comma 7 e di adeguare altresì il primo periodo di quest’ultimo comma con quanto previsto dal decreto 20 luglio 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022;

**DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Modelli di verbale per lo svolgimento dell’attività ispettiva sulle imprese sociali)***

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 sono adottati, ai fini dei controlli sulle imprese sociali, i modelli di verbale da utilizzare per i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, contenuti negli allegati 1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 2** **(Modifiche al D.M. 29 marzo 2022)**

1. All'articolo 23 del decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 sono soppresse le parole "Entro il 30 giugno di ogni anno";
  - b) al comma 7 il primo periodo è così modificato: "In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021. Il medesimo è versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24."

### **Articolo 3** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 febbraio 2023

f.to *Marina Elvira Calderone*

Registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2023, al n. 549

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute